

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

ARTICOLO 1. FINALITA'

Il Comune di Noventa Padovana, al fine di favorire la più ampia informazione ai citta- dini su temi di interesse istituzionale, sociale, culturale, sull'attività sportiva e ricrea- tiva che si svolge nel territorio del Comune e su tutte le tematiche che coinvolgono la realtà locale, pubblica un Notiziario Comunale.

ARTICOLO 2. PERIODICITA'

La periodicità del Notiziario Comunale è almeno di due pubblicazioni annuali, con facoltà di inserire e/o aggiungere edizioni speciali a discrezione della Giunta.

ARTICOLO 3. DIFFUSIONE

Il Notiziario Comunale è gratuito per i cittadini e senza oneri a carico dell'ente.

Ai fini della più ampia diffusione viene prodotto in forma elettronica e cartacea. Nel suo formato elettronico, viene caricato sulla homepage del sito web istituzionale, inviato a tutte le caselle di posta registrate presso il sito del Comune e pubblicato sui canali web comunali e/o social network.

In formato cartaceo è prevista la distribuzione a tutte le famiglie, nonchè alle realtà associative e commerciali del territorio.

ARTICOLO 4. PROPRIETA'

L'attività informativa attraverso il notiziario comunale può essere espletata:

a) mediante l'istituzione di una testata di proprietà comunale, secondo la denominazione che sarà decisa dalla Giunta comunale, regolarmente registrata presso il Tribunale competente in base alla normativa in vigore in materia di stampa periodica e diretta da un Direttore Responsabile nominato dall'Amministrazione comunale.

ovvero, in alternativa

b) attraverso la disponibilità di una testata di proprietà di terzi, con propria registrazione e proprio direttore, ma incentrata in forma monografica sul Comune di Noventa Pado- vana

Entrambe le modalità di redazione del notiziario devono riportare, in ciascuna edizione, in copertina il titolo del Notiziario, l'indicazione del mese e anno di riferimento, il logo del Comune di Noventa Padovana. altra informazione il cui inserimento è pre- scritto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 5. ORGANI E REDAZIONE

Nell'ipotesi di cui al punto a) dell'art. 4) il Direttore Responsabile viene individuato dalla Giunta comunale e nominato dal Sindaco e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Sindaco, sentita la Giunta, ha facoltà di revocare il Direttore Responsabile con motivato provvedimento.

Nel caso menzionato al primo capoverso il Direttore Responsabile può essere coadiuvato da un Comitato di Redazione, con compiti meramente consultivi, composto fino ad un massimo di 5 membri. Ad ogni gruppo eletto in consiglio comunale spetta la nomina di un membro, mentre i rimanenti sono nominati dal Direttore Responsabile. Il Direttore Responsabile provvede al coordinamento del Comitato.

Qualora costituito, il Comitato potrà essere consultato per le attività redazionali riferentesi a:

- a)programmazione e cura della pubblicazione di ciascun numero;
- b) ricerca e sollecito di tutte le fonti di informazione disponibili sul territorio (Giunta, Consiglio, Scuole, Associazioni, singoli cittadini, ecc.) per consentire che, all'interno di una coerente programmazione redazionale, la realtà locale sia conosciuta in tutte le sue forme
- c) verifica della completezza dell'informazione e il giusto equilibrio tra i contenuti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) promozione della conoscenza della funzione del Comune, illustrandone i compiti istituzionali, i servizi e il funzionamento;
- e) vigilanza sulla coerenza dei contenuti con le norme di legge e con quelle del presente regolamento;
- f) definizione della linea editoriale del Notiziario allo scopo di verificare l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- g) diffusione della conoscenza di servizi e opportunità per i cittadini, nonché di nuove iniziative ed eventi in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici comunali;
- h) proposizione dell'edizione di numeri speciali, previo parere positivo della Giunta e senza oneri a carico dell'Ente.

In ogni caso i componenti del Comitato di Redazione, operano con servizio di gratuità e non possono ricoprire cariche istituzionali o di dipendenza all'interno dell'Ente Comunale.

Il Comitato di redazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 6. PUBBLICAZIONI

I contributi editoriali dovranno:

- ✓ Avere un contenuto di interesse collettivo;
- ✓ Pervenire al Direttore Responsabile entro la data stabilita dallo stesso;
- ✓ Rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, nonché le posizioni politiche o amministrative in una logica di corretta dialettica democratica.

I materiali pubblicati (articoli, foto, o altro) dovranno rispettare le vigenti normative in materia di tutela della privacy e di tutela dei minori.

Non saranno pubblicati articoli di carattere palesemente diffamatorio.

A ciascun Gruppo Consiliare è garantito uno spazio informativo pari, al massimo, ad una facciata del notiziario

Gli articoli devono riguardare esclusivamente temi di carattere politicoamministrativo.

Gli autori, con la sottoscrizione degli articoli, si assumono ogni responsabilità in merito al loro contenuto.

Sia nel caso di testata propria dell'ente sia nel caso di testata di proprietà di terzi, il Direttore del periodico sarà responsabile della scelta del materiale da pubblicare e della divulgazione, delle modalità e, dei tempi utili per la consegna degli scritti.

I testi di ciascun articolo devono essere inviati all'Ufficio Protocollo del Comune mediante pec al seguente indirizzo: noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net o depositati all'ufficio protocollo.

Qualora per esigenze di spazio editoriale si debba operare una selezione tra i testi pervenuti, il Direttore Responsabile deciderà in base al criterio cronologico, ovvero seguendo l'ordine temporale di presentazione degli scritti all'Ufficio Protocollo del Co- mune.

Il Direttore Responsabile ha facoltà di non pubblicare i testi di lunghezza superiore a quanto stabilito dal regolamento relativamente ai contributi dei gruppi consiliari nonché gli scritti che pervengano in data successiva a quella di scadenza dallo stesso indi- cata.

ARTICOLO 7. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE IN PERIODO ELETTORALE

Ai sensi della Legge n.28/2000, art.9, comma 1, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di pubblicare il Notiziario Comunale